



Mantova, 08 settembre 2021
PS 50/291/2021
Rif. Prat. 75906/2021

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. Mantova, Palazzetto dello sport "Grana Padano Arena". Disposizioni relative alla vendita - somministrazione di bevande in occasione degli incontri di basket della locale squadra Pallacanestro Mantova nella stagione sportiva 2021 - 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che presso il Palazzetto dello sport "Grana Padano Arena", sito in via Melchiorre Gioia n°3, si disputeranno gli incontri di basket della locale squadra Pallacanestro Mantova nella stagione sportiva 2021 - 2022;

VISTA la comunicazione della Questura di Mantova Prot.0021842 del 24 agosto 2021, acquisita al protocollo di questo Ente con Prot.n. 75906/2021, con la quale, in relazione agli incontri di basket più sopra citati, per esigenze di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, è stato richiesto di disporre i seguenti provvedimenti relativi alla somministrazione - vendita di bevande, all'interno dell'area del Palazzetto dello sport "Grana Padano Arena" ed in tutta la zona circostante, anche in forma itinerante:

- Il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglia di vetro o di plastica (chiusa con il tappo) ed in lattina, a partire dalle 2 ore precedenti l'inizio delle partite e sino all'ora successiva alla conclusione delle stesse;
- Il divieto di vendita/somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, contenute in contenitori di qualsiasi specie o materiale, a partire dalle 2 ore precedenti l'inizio delle partite e sino all'ora successiva alla conclusione delle stesse;
- Il divieto per chiunque di introdurre all'interno del palazzetto bevande e contenitori soggetti ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

VALUTATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare un'incontrollata diffusione degli stessi, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo conseguentemente diventare strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle partite di basket sopra citate, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande superalcoliche nella zona del Palazzetto dello sport "Grana Padano Arena", che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTO il disposto dell'art.70 della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 secondo il quale il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto di somministrazione anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi e nel corso di manifestazioni sportive;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;
- la Direttiva del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

DATO ATTO che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Mantova con nota PS 50/290/2021 in data 08 settembre 2021;

VISTI:

- L’articolo 54, 4° comma del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D. L. n° 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- La legge 30 marzo 2001, n° 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati”;
- Il Decreto Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”;
- l’art. 70 della L.R. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, in occasione degli incontri di basket della locale squadra Pallacanestro Mantova nella stagione sportiva 2021 – 2022, all’interno dell’area del Palazzetto dello Sport “Grana Padano Arena” ed in tutta la zona circostante, anche in forma itinerante e precisamente nelle aree delimitate dalle seguenti vie:

Piazzale Beccaria (tratto antistante il centro commerciale “La Favorita”), P.le Martin Luther King, Piazzetta Filangieri, Via Melchiorre Gioia, Via Zanellini, Via Pietra, Via Ruberti, P.le Negri, Piazza Pareto, Via De Martiis, Piazza Marengi, Via Verri, Piazzale Bottoli, Via Romagnosi, Via Galliani, Via Palvarini, P.le Levoni;

quanto segue:

- il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglia di vetro o di plastica (chiusa con il tappo) ed in lattina, a partire dalle 2 ore precedenti l’inizio delle partite e sino all’ora successiva alla conclusione delle stesse;
- il divieto di vendita/ somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, contenute in contenitori di qualsiasi specie o materiale, a partire dalle 2 ore precedenti l’inizio delle partite e sino all’ora successiva alla conclusione delle stesse;
- il divieto per chiunque di introdurre all’interno del palazzetto bevande e contenitori soggetti ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

Segreteria Sindaco

Via Roma, 39 – 46100 Mantova

Tel. +39 0376 338.477 – 480 – 481 – 503

Fax +39 0376 2738020

segreteria.sindaco@comune.mantova.gov.it

segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it

www.comune.mantova.gov.it

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che copia della stessa venga notificata ai sopra citati gestori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nelle immediate vicinanze dell'area più sopra identificata.
- che la stessa sia trasmessa:
 - al Prefetto
 - al Questore
 - al Comando della Polizia Locale
 - al Comando provinciale dei Carabinieri
 - al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento è l'arch. Stefania Galli, Dirigente del Settore Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini del Comune di Mantova
- Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:
 - ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
 - ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.



Il Sindaco
Mattia Palazzi